

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 17-A

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: **ROSSOMANDO**)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA

**ARGENTIN**

(procedimento n. 16867/14 RG DIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI ROMA — SEZIONE V PENALE

*il 7 aprile 2016*

---

---

*Presentata alla Presidenza il 23 marzo 2017*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti della deputata Ileana Argentin, in relazione ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 16867/14 RG DIB).

Dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, risulta che l'onorevole Ileana Argentin è imputata del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione aggravata dall'utilizzo di un mezzo di diffusione che, nel caso di specie, è rappresentato da *social networks* quali *Facebook* e *Youtube*).

Il 27 aprile 2016 la richiesta è stata assegnata alla Giunta, che le ha dedicato 11 sedute, dal 27 aprile 2016 al 1° febbraio 2017. Nel corso dell'esame, che si è rivelato particolarmente complesso, è stato necessario avanzare una richiesta di integrazione documentale per ottenere dall'autorità giudiziaria copia della videoregistrazione contenente le dichiarazioni della deputata interessata e si è ritenuto altresì opportuno incaricare la relatrice di tentare una conciliazione stragiudiziale delle parti del processo penale che, tuttavia, non ha avuto buon esito. È stata, inoltre, acquisita una memoria scritta con la quale l'onorevole Argentin ha reso alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

Ciò premesso, ai fini di una migliore comprensione della questione in esame, appare opportuno descrivere con accuratezza i fatti nella loro successione cronologica.

La vicenda ha avuto inizio con un atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Ileana Argentin. Si tratta, segnata-

mente, dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute, presentata il 9 novembre 2010 e discussa il giorno successivo.

Nell'interrogazione l'interessata manifesta forti preoccupazioni per la stabilità finanziaria della sezione laziale della onlus UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che a suo giudizio impiegava le proprie risorse per una serie di spese discutibili, descrivendo in questo modo la situazione: « (...) nel corso degli ultimi anni, precisamente a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione tuttora in carica si sono verificati diversi episodi e decisioni che destano preoccupazione e perplessità circa la coerenza della gestione e dell'utilizzo delle risorse con gli obiettivi statuari (...); in questo periodo l'andamento economico-finanziario dell'associazione sarebbe stato caratterizzato dalla costante negatività di bilancio (...); peraltro l'attuale grave deficit economico della sezione non risulta dovuto all'incremento dei servizi (...) ma addirittura ha causato nel 2010 una notevole diminuzione degli stessi; (...) sembra che continui a sostenere le perdite di una società controllata — il relativo deficit ammonta a 796.160 euro — che è convenzionata con le aziende sanitarie locali, per la fornitura di ausili ortopedici, e non è mai riuscita a diventare economicamente autosufficiente perché appesantita da costi di personale in costante soprannumero rispetto al necessario. (...) Per di più, sui rapporti tra la gestione della sezione e la suddetta società, sarebbero in corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici che avrebbero subito forti pressioni affinché i pazienti con necessità di asse-

gnazione in convenzione di ausili ortopedici fossero orientati a rivolgersi verso questa stessa società».

Il rappresentante del Governo, nel rispondere all'interrogazione, ha fornito alcuni dati relativi all'attività della ONLUS in questione ed ha precisato che la competenza in questa specifica materia spetta alla Presidenza del Consiglio.

L'onorevole Argentin è quindi intervenuta in replica ed ha affermato, tra l'altro, quanto segue: « (...) Vorrei dire che questa associazione — e mi prendo oneri e onori di quanto dico — gioca addirittura in borsa con i soldi della riabilitazione ricevuti dalla regione Lazio. (...) Dobbiamo imparare a dire dei « no » anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene. Vi è questo grande limite e questa grande barriera culturale, che non fa vedere realmente le persone per quello che sono: una carrozzina non fa di una persona una persona perbene, così come un bastone bianco.

È ora di imparare a dire dei « no » alle persone che approfittano di tante e tante figure e di tante e tante persone con patologie gravi o gravissime. Sono più di centinaia di migliaia le persone che vivono con dei respiratori con la distrofia muscolare. Ad oggi, su cinque riabilitazioni che venivano fornite a settimana dalla regione Lazio, ne sono state tagliate tre, soltanto per scelta di un consiglio direttivo che la fa da padrone ».

La vicenda, pertanto, trae origine da atti parlamentari tipici risalenti alla fine del 2010, il cui contenuto è stato ritenuto conforme all'ordinamento interno della Camera dei deputati. Le espressioni, i toni ed il linguaggio utilizzati non sono stati considerati sconvenienti, offensivi o, comunque, contrari al Regolamento. Si tratta, infatti, di un'interrogazione che ha superato il vaglio di ammissibilità e di un intervento parlamentare in replica che, dai resoconti della seduta, non risulta censurato da chi in quel momento presiedeva l'Assemblea.

La tematica politica, una di cui notoriamente si occupa l'onorevole Argentin, in quanto Responsabile disabilità del PD, è

rappresentata, appunto, dalla tutela della disabilità, che in questo caso viene affrontata sotto il profilo della denuncia politica, con particolare riferimento ad una ONLUS che — secondo la prospettazione dell'interrogante — sarebbe stata gestita in modo poco trasparente e secondo criteri di dubbia onestà, da persone disabili in pregiudizio di altre persone colpite da disabilità.

Nell'interrogazione si precisa che i fatti descritti si sono verificati « a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione tuttora in carica ». Negli atti processuali a disposizione della Giunta sono presenti riscontri che confermano come in tutto il periodo di riferimento fosse il querelante, Marcello Tomassetti, a presiedere la sezione laziale della suddetta ONLUS (dopo essere succeduto, nel 2001, alla stessa Ileana Argentin). Inoltre, l'interrogazione è esplicitamente riferita alla onlus UILDM.

Circa un anno e mezzo dopo lo svolgimento dell'interrogazione parlamentare, il 7 maggio 2012, sul *Corriere della Sera* era pubblicato un articolo che riferiva di una vicenda giudiziaria riguardante proprio Marcello Tomassetti, nella qualità di Presidente della sezione Lazio della onlus UILDM.

L'articolo in questione riporta la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del querelante. Queste le parti salienti del testo dell'articolo: « Oltre due milioni di euro messi a disposizione per la cura dei malati anche dalla Regione spariti dai bilanci della onlus UILDM, L'Unione italiana alla lotta contro la distrofia muscolare. A dilapidare la montagna di denaro pubblico sarebbe stato il presidente della sezione laziale dell'organizzazione, Marcello Tomassetti, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero (...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 milioni e 200 mila euro della Regione per ripianare i debiti della « Autonomi Srl », una società privata impegnata a fianco della onlus nella cura della terribile malattia degenerativa. (...) ».

L'articolo di stampa sembra riguardare le stesse vicende e i medesimi soggetti indicati nell'atto di sindacato ispettivo precedentemente illustrato.

Pertanto, la pubblicazione di questo articolo sembra avere fornito all'onorevole Argentin lo spunto per pubblicare a sua volta e lo stesso giorno, su *Youtube* e sul proprio profilo *Facebook*, un video nel quale, in sostanza, evidenzia ed enfatizza la connessione tra quanto esposto nel predetto articolo e la sua precedente attività di denuncia politica svolta nelle sedi parlamentari, con riferimento agli stessi fatti.

Nella videoregistrazione l'interessata afferma, tra l'altro: « *Oggi sul Corriere della Sera a pag. 4 della Cronaca di Roma è uscito un articolaccio in cui viene, praticamente, denunciato il presidente della UILDM di Roma... (...) ...Io sono anni che continuavo a dire questa cosa... (...) ...ci ho fatto anche un'interrogazione parlamentare* ».

L'interessata riprende esattamente gli stessi temi ed anche le stesse argomentazioni dei predetti atti parlamentari tipici. Nel citare l'articolo di stampa, che esplicita come l'inchiesta giudiziaria fosse rivolta nei confronti di Marcello Tomassetti, stigmatizza con una serie di giudizi critici quello che risultava essere stato l'operato di quest'ultimo.

Ileana Argentin, in ogni caso, ha chiarito di esprimere opinioni personali (« *Io rimango della mia idea: c'è qualcosa che non funziona nella UILDM di Roma...* ») e, quanto ai possibili sviluppi del procedimento penale, si è espressa con una certa cautela (« *Il Presidente, come si è visto, è stato rinviato a giudizio, questo non vuol dire niente in Italia, perché come sappiamo molti giudizi possono cambiare* »).

Alla pubblicazione su *Youtube* e *Facebook* della videoregistrazione da parte dell'interessata è seguita la querela di Marcello Tomassetti, con conseguente avvio di un procedimento penale.

Ciò premesso, occorre ricordare come le espressioni che avrebbero leso l'onore e il decoro di Marcello Tomassetti, Presidente dell'Unione italiana Lotta alla Di-

strofia muscolare – sezione laziale, debbano essere desunte dal capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2014.

Oggetto delle valutazioni della Camera, infatti, sono esclusivamente le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione, sia pure calate nel più ampio contesto nel quale sono state pronunciate. La Camera non deve e non può esaminare tali dichiarazioni sotto il profilo della fondatezza o meno delle tesi accusatorie e, quindi, della sussistenza o meno del delitto di diffamazione, come ipotizzato dall'autorità giudiziaria: questo è, appunto, il merito giudiziario, che non compete alla Camera.

La Camera ha, invece, un compito più specifico: deve verificare se sussista o meno un *nesso funzionale* tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'esercizio della funzione parlamentare.

Quanto ai criteri applicabili, ricordo anche come, secondo la costante giurisprudenza Corte costituzionale, il fondamentale presupposto per l'individuazione del nesso funzionale sia costituito dalla « sostanziale corrispondenza » tra il contenuto di uno o più atti tipici parlamentari (quali, ad esempio, un'interrogazione o un semplice intervento in Aula) e le dichiarazioni rese *extra moenia* dal deputato (*si vedano, in particolare, le sentenze n. 249 e 317 del 2006; ma anche le sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004*). Dunque, volendo semplificare, è necessario che il deputato « ribadisca » *extra moenia*, almeno nella sostanza, quanto dallo stesso già affermato e dichiarato *intra moenia*, all'interno delle sedi parlamentari.

Inoltre, appare evidente come la Giunta debba valutare le dichiarazioni dell'interessata tenendo conto esclusivamente dei fatti e delle circostanze in essere al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, e delle valutazioni che l'interessata poteva ragionevolmente compiere in quel momento, non rilevando gli eventi successivi. Occorre, dunque, avere esclusivo riguardo alla situazione soggettiva di conoscenza e rappresentazione al momento del fatto.

Schematizzando il contenuto del capo d'imputazione, le dichiarazioni oggetto di valutazione da parte della Camera sono le seguenti.

Secondo la prospettazione dell'accusa, Ileana Argentin avrebbe recato offesa a Marcello Tomassetti: a) riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio per malversazione (mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, come correttamente riferito dalla stampa); b) definendolo « losco » e affermando: « *questo Presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia* »; c) affermando altresì: « (...) per quanto persona disabile ha utilizzato i soldi che la regione eroga per altri servizi (...) è veramente orribile immaginare che chi siede su una carrozzina vada a fregare i suoi simili ».

Nel caso di specie esistono atti parlamentari tipici relativi ai temi ed ai fatti in questione. Inoltre, come già ampiamente illustrato, il presupposto della « sostanziale corrispondenza » appare particolarmente evidente: l'esame comparativo tra il contenuto degli atti parlamentari tipici (interrogazione e intervento in replica), il contenuto del capo di imputazione, il contenuto della videoregistrazione e quello dell'articolo di stampa, dimostra come tutti questi atti e documenti si riferiscano agli stessi fatti, alle stesse circostanze ed ai medesimi soggetti.

Ciò che Ileana Argentin ha affermato nella videoregistrazione presenta una forte corrispondenza con il contenuto dei suoi citati atti parlamentari: corrispondenza che non è solo di sostanza, ma spesso riguarda anche la forma, le espressioni utilizzate, le argomentazioni e le valutazioni sviluppate nella sua interrogazione e nella successiva replica alla risposta del rappresentante del Governo.

I toni sono severi e, talvolta, anche aspri, ma appaiono giustificabili nell'ambito dello specifico contesto. Le espressioni utilizzate, per quanto talvolta non commendevoli né condivisibili, non sembrano trascendere nell'insulto o nell'attacco per-

sonale. Piuttosto, esprimono la « delusione » e lo « sdegno » di fronte a ciò che la Argentin paventava da tempo e che, in quel momento, con la pubblicazione dell'articolo, appariva confermato e verosimile e, cioè, che Tomassetti, anch'egli persona disabile, avesse agito contro gli interessi dei disabili. La « sorpresa » di avere ottenuto una conferma di quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo giustifica taluni momenti di concitazione e qualche enfaticizzazione.

Queste considerazioni sarebbero di per sé sufficienti e idonee a ritenere sussistente il nesso funzionale ed a deliberare nel senso della insindacabilità.

In ogni caso, per mera completezza, appaiono opportune talune considerazioni su alcune espressioni dell'onorevole Argentin che potrebbero *prima facie* apparire esorbitanti rispetto al contenuto degli atti parlamentari tipici.

L'aggettivo « losco », che è sinonimo di « ambiguo », « non trasparente » o « di dubbia onestà », non appare avere un contenuto intenzionalmente offensivo, poiché, nello specifico contesto, sintetizza quello che è il « fulcro » stesso della denuncia politica, volta ad evidenziare, appunto, una situazione che all'interessata appariva « non chiara » e, potremmo dire — nella sua prospettazione — « torbida », nella gestione di fondi pubblici destinati ai disabili. Situazione che Ileana Argentin ha ritenuto essere stata confermata dalla pubblicazione di un articolo su un prestigioso quotidiano nazionale. Dunque, l'uso dell'aggettivo in questione non sembra incidere sulla configurazione del nesso funzionale. Anch'esso, d'altra parte, sembra riconducibile al contenuto del menzionato intervento in replica dell'interessata, laddove si afferma: « *Dobbiamo imparare a dire dei « no » anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene* ».

Come si evince dal capo d'imputazione, inoltre, la notizia della « richiesta di rinvio a giudizio » è stata correttamente riportata nell'articolo di stampa, ma non dall'interessata, che ha invece fatto riferimento ad un avvenuto « rinvio a giudizio ».

A tale proposito, occorre precisare come dall'analisi della videoregistrazione si rilevi che l'interessata ha utilizzato indifferentemente i termini « denuncia » e « rinvio a giudizio » (in un primo momento l'interessata afferma, infatti, che il presidente dell'associazione è stato « denunciato »). Entrambi i termini sono utilizzati per riferirsi alla pendenza di un procedimento penale. Appare quindi evidente come la notizia che, a sua volta, l'interessata intendeva divulgare fosse, in sostanza, la pendenza di un'inchiesta giudiziaria relativa a fatti da lei precedentemente denunciati nel corso della sua attività parlamentare. L'interessata, in ogni caso, ha citato esplicitamente la fonte, cioè l'articolo di stampa, nel quale

il fatto è riportato nella nozione tecnicamente corretta. Si può quindi ritenere che il riferimento al rinvio a giudizio, anziché alla richiesta di rinvio a giudizio, costituisca un mero *lapsus* che non incide sulla sussistenza della « corrispondenza sostanziale » e, quindi, del nesso funzionale.

Per queste ragioni la Giunta per le autorizzazioni, nella seduta del 1° febbraio 2017, con 12 voti favorevoli e 3 voti contrari, ha deliberato di proporre all'Assemblea di considerare non sindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni dell'onorevole Ileana Argentin.

Anna ROSSOMANDO, *relatrice*

ALLEGATO

**Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 27 aprile, 28 settembre, 9 e 16 novembre, 6, 14 e 21 dicembre 2016, 11, 18 e 25 gennaio e 1° febbraio 2017**

**Martedì 27 aprile 2017**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (doc. IV-ter, n. 17).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che in data 7 aprile 2016 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Roma, Sezione V penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 16867/14 RG DIB) nei confronti della deputata Ileana Argentin, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tali atti sono stati quindi assegnati a questa Giunta (doc. IV-ter, n. 17).

Dopo avere assunto le funzioni di relatore, ritiene opportuno che siano avviati i contatti per una composizione stragiudiziale della lite.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere l'iniziativa del Presidente.

La Giunta concorda.

**Mercoledì 28 settembre 2016**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Esame e rinvio).*

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda di avere provvisoriamente assunto, nella seduta della Giunta dello scorso 27 aprile, le funzioni di relatore e di avere disposto, concorde la Giunta, l'avvio degli opportuni contatti per verificare la possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia.

Nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio 2016, l'onorevole Rossomando, su invito del presidente, ha assunto l'onere di avviare e coltivare i predetti contatti con le parti ed i rispettivi legali.

Nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la collega Rossomando, dopo avere svolto accurate verifiche, ha esposto le ragioni per le quali ritiene che possano sussistere taluni margini per addivenire ad una soluzione bonaria tra le parti, esprimendo l'auspicio che la questione possa essere risolta in un termine stimabile approssimativamente in un mese.

Tenuto conto che la domanda di deliberazione proviene dall'autorità giudiziaria e che la prossima udienza risulta essere stata fissata per il 6 dicembre 2016, si è convenuto che la Giunta si riunisca comunque entro la fine del mese di ottobre, per prendere atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione ovvero, in

caso contrario, per iniziare l'esame della domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità.

Rinuncia quindi alla funzione provvisoria di relatore e nomina per lo svolgimento di tale incarico l'onorevole Anna Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, assicura che terrà informata la Giunta dei progressi della sua attività volta a favorire la soluzione stragiudiziale della controversia e che, in caso di esito negativo, presenterà alla Giunta, nel termine stabilito, la relazione introduttiva dell'esame di merito.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**Mercoledì 9 novembre 2016**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 settembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che il 4 novembre 2016 è pervenuta alla Camera dei deputati una comunicazione, trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Roma – 5 sezione penale, dal seguente tenore: «*Come disposto dal Giudice Dott.ssa Maria Bonaventura si trasmette nuovamente copia degli atti relativi al procedimento penale indicato in oggetto avendo il Giudice già in data 18.12.2015 rigettato la richiesta di proscioglimento avanzata dalla difesa dell'imputata ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si trasmette per quanto di vostra competenza, avendo il Giudice ordinato la sospensione*

*del procedimento fino alla deliberazione della Camera. Si segnala altresì l'urgenza posto che l'udienza di rinvio è stata fissata al 6.12.2016* ».

Ricorda come la prima richiesta di deliberazione trasmessa dal giudice precedente sia pervenuta alla Camera il 7 aprile 2016 e come, a partire da quella data, sia decorso e dunque anche scaduto il termine di novanta giorni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003. Ritiene pertanto opportuno sottolineare come il giudice non sia più tenuto ad attendere la deliberazione della Camera.

Con riferimento al procedimento parlamentare in materia di insindacabilità, ricorda come, in considerazione dei profili di delicatezza della questione, la relatrice, onorevole Rossomando, si stata incaricata di adoperarsi per favorire una soluzione stragiudiziale.

In ogni caso, ai fini del compimento di un'istruttoria completa e approfondita, si è rilevata la necessità di acquisire agli atti della Giunta un supporto informatico contenente il video nel quale l'onorevole Argentin ha reso le dichiarazioni oggetto del capo d'imputazione: video che non è presente tra gli allegati alle richieste di deliberazione trasmesse dall'autorità giudiziaria e che non è stato possibile reperire su *internet*.

Propone dunque che la Giunta deliberi di chiedere al giudice precedente di trasmettere il predetto supporto informatico.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, per quanto riguarda la programmazione dei lavori, ritiene che la Giunta possa iniziare l'esame della questione d'insindacabilità nella prima seduta utile successiva alla ricezione del richiesto supporto informatico. E precisa che, ove *medio tempore* o anche nel corso dell'esame la Giunta ricevesse formale comunicazione attestante il buon esito del tentativo di conciliazione, ne prenderebbe atto per il seguito di competenza.

La Giunta concorda.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, dichiara di condividere le valutazioni del Presidente. Precisa, comunque, di avere constatato la sussistenza di margini per addivenire ad una soluzione stragiudiziale ed assicura che proseguirà nel proprio impegno finalizzato a favorire un esito favorevole.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dopo avere ringraziato la relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**Mercoledì 16 novembre 2016**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 novembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come nella precedente seduta la Giunta abbia deliberato di chiedere all'autorità giudiziaria di inviare un supporto informatico contenente il video – non più reperibile su *internet* – delle dichiarazioni dell'onorevole Argentin e come la richiesta di integrazione istruttoria sia stata prontamente trasmessa al Tribunale di Roma.

Ricorda, inoltre, come si sia stabilito che la Giunta inizi l'esame di merito non appena disporrà di tutta la documentazione necessaria per compiere un'istruttoria completa e, quindi, nella prima seduta utile successiva alla ricezione del predetto supporto informatico.

Chiede, infine, alla collega Rossomando se *medio tempore* siano pervenute notizie in merito allo stato del tentativo di conciliazione in corso.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, riferisce come le parti le abbiano assi-

curato che i contatti per comporre la controversia in via stragiudiziale sono tuttora in corso.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**Martedì 6 dicembre 2016**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 novembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 9 novembre scorso, la Giunta ha deliberato di chiedere all'autorità giudiziaria di inviare il supporto informatico contenente il video – non più reperibile su *internet* – con le dichiarazioni dell'onorevole Argentin.

L'autorità giudiziaria ha trasmesso quanto richiesto dalla Giunta ed il relativo video è a disposizione dei colleghi della Giunta.

Ricorda, altresì, che l'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, prevede che: « La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni ».

Pertanto, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessata di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga in tempi certi, propone che il predetto invito sia formulato indicando all'interessata il termine di mercoledì 14 dicembre 2016, entro il quale rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota scritta.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che nella prossima seduta avrà dunque luogo l'eventuale audizione dell'interessata e, in ogni caso, sarà svolta la relazione introduttiva da parte della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**Mercoledì 14 dicembre 2016**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, fa presente che l'onorevole Ileana Argentin, invitata ad esercitare la facoltà di rendere, personalmente o per iscritto, i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, ha comunicato che è sua intenzione depositare una nota scritta entro sette giorni, con decorrenza da oggi.

Ciò premesso, non dovendosi svolgere l'audizione dell'interessata, ed in attesa della preannunciata nota scritta, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Mercoledì 21 dicembre 2016**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente che oggi è pervenuta una nota difensiva contenente i chiarimenti che l'onorevole Ileana Argentin ritiene opportuno rendere alla Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

La nota è a disposizione dei componenti della Giunta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**Mercoledì 11 gennaio 2017**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda che la deputata interessata ha trasmesso una nota difensiva contenente i chiarimenti che ha ritenuto opportuno rendere alla Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

La nota è a disposizione dei componenti della Giunta.

Dà quindi la parola alla relatrice, che svolgerà una relazione introduttiva.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, osserva come dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, l'onorevole Ileana Argentin risulti imputata del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione aggravata dall'utilizzo di un mezzo di diffusione che, nel caso di specie, è un *social network*).

In particolare, dalla lettura del capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2014, si legge che l'interessata « nel sito youtube e nel proprio profilo facebook offendeva l'onore e il decoro di Marcello Tomassetti, Presidente dell'unione italiana Lotta alla Distrofia muscolare – sezione

laziale — riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio per malversazione (mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, come correttamente riferito dalla stampa), definendolo “losco” e affermando “questo Presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia”. “Per quanto persona disabile ha utilizzato i soldi che la regione eroga per altri servizi (...) è veramente orribile immaginare che chi siede su una carrozzina vada a fregare i suoi simili”, tutte affermazioni che ledono il rispetto della dignità di Marcello Tomassetti, risolvendosi in attacchi di tipo personale. In Roma, luogo di residenza dell'indagata, 7 maggio 2012. ».

Dagli atti processuali risulta che il video in questione sia stato « postato » dall'interessata il 7 maggio 2012, giorno della pubblicazione sul *Corriere della Sera* di un articolo che riferiva di una vicenda giudiziaria riguardante il querelante, Marcello Tomassetti, nella qualità di Presidente della sezione Lazio della onlus UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Nella sua denuncia-querela, Tomassetti dichiara di avere assunto la presidenza nel 2001, per elezione, succedendo proprio ad Ileana Argentin.

Per quanto di competenza della Giunta, che non può entrare nel merito giudiziario, ma solo verificare se sussista un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* del deputato e l'esercizio della funzione parlamentare, fa presente come l'articolo in questione riporti la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del querelante « con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero (...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 milioni e 200 mila euro della Regione [destinati alla UILDM] per ripianare i debiti della “Autonomi Srl”, una società privata impegnata a fianco della onlus nella cura della terribile malattia degenerativa. (...) ».

Il Tomassetti contesta l'ipotesi accusatoria sostenuta nei suoi confronti dalla Procura e risulta avere agito, oltre che nei

confronti della Argentin, ritenendo diffamatorie le sue affermazioni, anche per il citato articolo di stampa.

Come si evince dal capo d'imputazione, la notizia della « richiesta di rinvio a giudizio » sarebbe stata correttamente riportata nell'articolo. Non sarebbe invece rispondente al vero quanto affermato dall'interessata nel suo video, che riporta la notizia di un « avvenuto rinvio a giudizio ».

Nel corso del procedimento penale, la difesa dell'onorevole Argentin ha sollevato eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. L'eccezione è stata respinta e, pertanto, gli atti sono stati trasmessi a questa Camera contestualmente alla sospensione del giudizio penale. Si fa presente che, nelle more della verifica di una possibilità di composizione amichevole della controversia, il termine di sospensione obbligatoria previsto dalla legge è scaduto e che quindi l'autorità giudiziaria non è più tenuta ad attendere la deliberazione della Camera dei deputati.

Nella nota difensiva con la quale è stata sollevata l'eccezione, così come in quella successivamente trasmessa alla Giunta, si fa riferimento ad un atto parlamentare tipico e, segnatamente, all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute, presentata il 9 novembre 2010 e discussa il giorno successivo.

Nell'interrogazione l'interessata manifesta forti preoccupazioni per la stabilità finanziaria della sezione laziale della onlus UILDM che, oltre ad impiegare le proprie risorse per una serie di spese discutibili, « sembra che continui a sostenere le perdite di una società controllata — il relativo deficit ammonta a 796.160 euro — che è convenzionata con le aziende sanitarie locali, per la fornitura di ausili ortopedici, e non è mai riuscita a diventare economicamente autosufficiente perché appesantita da costi di personale in costante soprannumero rispetto al necessario. Nel 2009 sono state coperte le ulteriori perdite di suddetta società con un fondo rischi di 120.000 euro. Per di più, sui rapporti tra la gestione della sezione e la suddetta società, sarebbero in

corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici che avrebbero subito forti pressioni affinché i pazienti con necessità di assegnazione in convenzione di ausili ortopedici fossero orientati a rivolgersi verso questa stessa società».

Per i predetti fatti, l'onorevole Argentin avrebbe anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

Ciò premesso, sembrerebbe evidente la connessione tra l'interrogazione parlamentare, l'articolo pubblicato sul *Corriere della Sera* ed il video dell'onorevole Argentin: l'interessata, infatti, ha ritenuto di trovare nell'articolo una conferma a quanto esposto nell'interrogazione ed ha deciso di esprimere le sue opinioni al riguardo, pubblicando il video in questione su *internet*. L'esame del video conferma l'esistenza di tale connessione, laddove Ileana Argentin usa espressioni quali: «*Io sono anni che continuavo a dire questa cosa...*».

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la presenza di un atto parlamentare tipico, purché di significato sostanzialmente corrispondente alle dichiarazioni rese *extra moenia* dal deputato, costituisce fondamentale presupposto per il riconoscimento dell'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse e l'esercizio della funzione parlamentare.

La Giunta dovrà valutare questo dato, soppesandolo anche con l'eventuale sussistenza di altri elementi di valutazione, che saranno oggetto di dibattito e di verifica.

Ricorda, infatti, che le opinioni espresse *extra moenia* con toni eccessivi o sconvenienti dovrebbero essere considerate estranee all'esercizio della funzione parlamentare.

In particolare, il documento recante i *Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare*, approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009, afferma il principio secondo il quale «*l'esercizio delle funzioni rappresentative non può assumere extra moenia forme lessicali più disinvolte, licenziose e aspre di quelle consentite intra moenia. Sicché la Giunta e l'Assemblea potrebbero adottare il criterio per cui le affermazioni e le dichiarazioni a*

*stampa di carattere politico parlamentare rese da un parlamentare sono in sé generalmente collegate alla funzione, purché non debordino nell'insulto o nell'espressione che non sarebbe consentita nelle formali sedi della Camera dei deputati*».

Ricorda, infine, come la Giunta in questa legislatura abbia ribadito che anche l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato, costituisce un limite alla configurazione del nesso tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'esercizio della funzione parlamentare (si confrontino, in particolare, le recenti questioni di insindacabilità relative agli onorevoli Barbatto e Crosetto).

Nel riservarsi ulteriori valutazioni all'esito del dibattito, invita i colleghi della Giunta ad approfondire la lettura della nota trasmessa dall'onorevole Argentin.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, auspica che l'esame della questione di insindacabilità in titolo possa costituire l'occasione per proseguire il dibattito sul delicato tema della ricerca dei confini del nesso funzionale e, segnatamente, della corrispondenza di contenuto tra gli atti parlamentari tipici compiuti *intra moenia* e le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare. Corrispondenza che, a suo giudizio, non può essere totale ed assoluta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**Mercoledì 18 gennaio 2017**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 gennaio 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che il legale dell'onorevole Argentin ha comunicato per iscritto che l'udienza del

procedimento penale in titolo è stata rinviata al 26 aprile 2017.

Tenuto anche di questa comunicazione, dichiara di essere incline ad accogliere la richiesta proveniente dal Gruppo del PD di rinviare l'odierna seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari di molti dei suoi componenti in Giunta.

Ritiene, comunque, che la Giunta debba deliberare in tempi rapidi.

Chiede quindi se vi siano interventi.

Paola CARINELLI (M5S) pur non opponendosi alla richiesta di rinvio dei colleghi, osserva come il procedimento in materia di insindacabilità relativo all'onorevole Argentin sia all'ordine dal giorno della Giunta dal mese di aprile del 2016 e ritiene che, per quanto delicata possa apparire la questione, non si possa pensare di continuare a rinviare la deliberazione, soprattutto se ciò avviene in attesa di una composizione stragiudiziale per la quale alle parti è stato concesso un tempo particolarmente ampio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, condivide il rilievo della collega Carinelli, chiedendo se la relatrice sia disponibile a presentare una proposta alla Giunta nella seduta che si svolgerà la prossima settimana.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, esprime l'auspicio che entro la prossima seduta sia possibile prendere atto di un'avvenuta conciliazione fra le parti, dichiarando di essere altrimenti senz'altro disponibile a formulare la sua proposta.

Ricorda, peraltro, come in questi mesi, nonostante l'impegno per favorire una soluzione stragiudiziale, la Giunta abbia comunque svolto l'ordinaria istruttoria, acquisendo dall'autorità giudiziaria il video oggetto di querela, acquisendo le note difensive della deputata interessata e svolgendo un'esaustiva relazione. Chiarisce, quindi, come la richiesta del suo Gruppo di rinviare l'odierna seduta non abbia alcun intento dilatorio, ma si fondi sull'oggettiva concomitanza dei lavori della

Giunta con quelli di altri organi della Camera.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altri interventi rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**Mercoledì 25 gennaio 2017**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 gennaio 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la relatrice ha illustrato la propria relazione e si è riservata di presentare oggi una proposta. Ritiene peraltro opportuno che i gruppi esprimano il proprio orientamento sul merito della questione e che la relatrice presenti la sua proposta all'esito del dibattito.

Daniele FARINA (SI-SEL) fa presente di avere auspicato che la vicenda avesse un esito diverso e che si potesse raggiungere una soluzione stragiudiziale. Si domanda, quindi se sussistano ancora delle possibilità di una soluzione bonaria perché, in tal caso, il buon senso suggerirebbe di attendere ancora qualche giorno, anche tenuto conto del fatto che la prossima udienza del processo penale a carico dell'interessata si terrà nel prossimo mese di aprile.

Walter VERINI (PD) dichiara che il gruppo del PD ha esaminato attentamente la questione, elaborando un orientamento che sarà compiutamente illustrato nel momento in cui la Giunta si appresterà a deliberare. Per ora si limita ad osservare come vi sia un nesso obiettivo tra le dichiarazioni *extra moenia* dell'interessata ed il contenuto di suoi atti parlamentari tipici, che sono relativi alle stesse problematiche, questioni e persone. Occorre, tut-

tavia, una discussione che vada oltre le logiche di partito, volta a ricercare un adeguato bilanciamento tra la tutela delle prerogative parlamentari e quella dei diritti dei cittadini.

Osserva come la relatrice si sia adoperata e si stia tuttora adoperando con grande impegno per favorire il raggiungimento di una auspicabile soluzione stragiudiziale, precisando come risulti che quest'ultima abbia ancora delle possibilità di concretizzarsi. Parlando a nome del gruppo del PD, pertanto, ritiene che sia opportuno aspettare ancora una settimana prima di procedere ad una eventuale deliberazione, al fine di concedere alle parti un'ultima possibilità di conciliarsi.

Paola CARINELLI (M5S) chiarisce come la relatrice abbia illustrato la propria relazione non nella precedente seduta ma in quella ancora anteriore e come, pertanto, vi sia stato tutto il tempo per intervenire e discutere in Giunta. Inoltre, la questione è all'ordine del giorno dal mese di aprile del 2016 e si è proceduto di rinvio in rinvio in pendenza di un tentativo di conciliazione che non ha prodotto risultati. Ritiene che le parti abbiano avuto fin troppo tempo per discutere i termini di una eventuale mediazione e che procedere immediatamente alla deliberazione sia l'unico modo per riaffermare la dignità della Giunta ed anche il rispetto per quest'organo parlamentare.

Comprende i profili di delicatezza della questione, forse in parte derivanti dall'appartenenza dell'interessata allo stesso gruppo della relatrice. Ritiene, tuttavia, che la relatrice, ove si sentisse in difficoltà, potrebbe valutare l'opportunità di rinunciare all'esercizio delle sue funzioni, in modo da consentire al presidente di nominare un nuovo relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ribadisce di ritenere opportuno che oggi tutti i gruppi esprimano il proprio orientamento sul merito della questione d'insindacabilità anziché sulla questione *a latere* del tentativo di conciliazione. Così ha fatto il gruppo del PD, sostenendo la tesi della

corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni *extra moenia* ed atti parlamentari tipici.

Intervenendo a titolo personale, osserva come questa tesi debba essere sempre sostenuta con molta cautela, per evitare di discostarsi dalla linea di coerenza dell'orientamento della Giunta, anche ai fini di una sua uniforme applicazione a tutti i deputati interessati. Infatti, in numerose occasioni la Giunta ha avuto modo di affermare che il nesso funzionale viene comunque meno quando i toni e le espressioni usati superino un certo limite.

Ritiene che un ulteriore rinvio di una settimana non creerebbe alcun pregiudizio, atteso che la prossima udienza del processo penale si terrà nel prossimo mese di aprile, purché sia chiaro che deve trattarsi di un ulteriore, ultimo e decisivo rinvio.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, pur comprendendo le perplessità e talune inquietudini suscitate dal tempo trascorso, sottolinea come l'argomento dell'appartenenza dell'interessata al suo stesso gruppo sia inconferente. Precisa, inoltre, di non avere intenzione di rinunciare al suo incarico di relatrice, in considerazione dell'impegno profuso ed avendo già predisposto la proposta da presentare alla Giunta, e neanche di desistere dal portare a termine l'incarico, conferitole dal presidente, di favorire la conciliazione delle parti. Evidenzia, quindi, i profili di grande delicatezza e complessità del merito della questione, nonché le ulteriori ragioni che le fanno ritenere che valga la pena di continuare sino alla fine nel tentativo di trovare una soluzione bonaria.

Assicura, infine, che ove non si dovesse riuscire a raggiungere l'auspicata soluzione stragiudiziale, presenterà una proposta del tutto conforme agli orientamenti espressi dalla Giunta. Non ritiene, peraltro, opportuno presentare la proposta finché siano in corso le attività volte a favorire la conciliazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente di aver ascoltato analoghe argomentazioni

ogni volta che le sedute della Giunta, relative alla questione di insindacabilità in oggetto, sono state rinviata. Con il risultato che la Giunta, dopo quasi un anno, ancora non ha deliberato. Ritiene che la proposta della relatrice dovrebbe essere illustrata e posta in votazione oggi stesso.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, pur trattandosi di un potere che il presidente della Giunta potrebbe esercitare in autonomia, ritiene che si possa mettere ai voti il rinvio della seduta della Giunta alla prossima settimana.

Paola CARINELLI (M5S) e Vittorio FERRARESI (M5S) si oppongono, ritenendo che invece debba essere messa ai voti la proposta della relatrice.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, apprezze le circostanze, rilevata la contrarietà del gruppo M5S e l'orientamento favorevole degli altri gruppi presenti, dispone il rinvio dell'esame alla seduta che sarà convocata per la prossima settimana, con l'intesa che la Giunta concluderà l'esame della questione d'insindacabilità in titolo entro e non oltre quella data.

**Mercoledì 1° febbraio 2017**

**DELIBERAZIONI IN MATERIA  
D'INSINDACABILITÀ**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 gennaio 2017.

Danilo LEVA, *presidente*, avverte che oggi si concluderà l'esame della questione di insindacabilità riguardante l'onorevole Ileana Argentin.

Ricorda, infatti, come nella precedente seduta si fosse stabilito che, ove le parti non si fossero ancora conciliate, la relatrice avrebbe presentato una proposta, da porre in votazione oggi stesso dopo le dichiarazioni di voto.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, fa presente di avere ulteriormente insistito, come d'altra parte concordato nel corso della precedente seduta, nel tentativo di far conciliare le parti, ritenendo tale percorso preliminare, più volte intrapreso dalla Giunta, particolarmente opportuno, anche tenuto conto dell'oggetto della questione. Esprime tuttavia il proprio rammarico per avere constatato l'impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria.

Ciò premesso, si appresta ad illustrare la sua proposta.

Ricorda come dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, risulti che l'onorevole Ileana Argentin sia imputata del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione aggravata dall'utilizzo di mezzi di diffusione che, nel caso di specie, sono costituiti da *social networks*).

Per una migliore comprensione ritiene che, nel caso di specie, sia opportuna una premessa nella quale siano descritti con accuratezza i fatti nella loro successione cronologica.

Osserva come la vicenda abbia avuto inizio con un atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Ileana Argentin. Si tratta, segnatamente, dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute, presentata il 9 novembre 2010 e discussa il giorno successivo. Nell'interrogazione l'interessata manifesta forti preoccupazioni per la stabilità finanziaria della sezione laziale della onlus UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che a suo giudizio impiegava le proprie risorse per una serie di spese discutibili, descrivendo in questo modo la situazione: « (...) nel corso degli ultimi anni, precisamente a partire dall'anno 2003, periodo in cui è

iniziata l'amministrazione tuttora in carica si sono verificati diversi episodi e decisioni che destano preoccupazione e perplessità circa la coerenza della gestione e dell'utilizzo delle risorse con gli obiettivi statutari (...); in questo periodo l'andamento economico-finanziario dell'associazione sarebbe stato caratterizzato dalla costante negatività di bilancio (...); peraltro l'attuale grave deficit economico della sezione non risulta dovuto all'incremento dei servizi (...) ma addirittura ha causato nel 2010 una notevole diminuzione degli stessi; (...) sembra che continui a sostenere le perdite di una società controllata — il relativo deficit ammonta a 796.160 euro — che è convenzionata con le aziende sanitarie locali, per la fornitura di ausili ortopedici, e non è mai riuscita a diventare economicamente autosufficiente perché appesantita da costi di personale in costante soprannumero rispetto al necessario. (...) Per di più, sui rapporti tra la gestione della sezione e la suddetta società, sarebbero in corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici che avrebbero subito forti pressioni affinché i pazienti con necessità di assegnazione in convenzione di ausili ortopedici fossero orientati a rivolgersi verso questa stessa società». Il rappresentante del Governo, nel rispondere all'interrogazione, ha fornito alcuni dati relativi all'attività della ONLUS in questione ed ha precisato che la competenza in questa specifica materia spetta alla Presidenza del Consiglio.

L'onorevole Argentin è quindi intervenuta in replica ed ha affermato, tra l'altro, quanto segue: « (...) Vorrei dire che questa associazione — e mi prendo oneri e onori di quanto dico — gioca addirittura in borsa con i soldi della riabilitazione ricevuti dalla regione Lazio. (...) Dobbiamo imparare a dire dei "no" anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene. Vi è questo grande limite e questa grande barriera culturale, che non fa vedere realmente le persone per quello che sono: una carrozzina non fa di una persona una persona perbene, così come un bastone bianco.

È ora di imparare a dire dei "no" alle persone che approfittano di tante e tante

figure e di tante e tante persone con patologie gravi o gravissime. Sono più di centinaia di migliaia le persone che vivono con dei respiratori con la distrofia muscolare. Ad oggi, su cinque riabilitazioni che venivano fornite a settimana dalla regione Lazio, ne sono state tagliate tre, soltanto per scelta di un consiglio direttivo che la fa da padrone. »

La vicenda, pertanto, trae origine da due atti parlamentari tipici risalenti alla fine del 2010, il cui contenuto è stato ritenuto conforme all'ordinamento interno della Camera dei deputati. Le espressioni, i toni ed il linguaggio utilizzati non sono state considerate sconvenienti, offensive o, comunque, contrarie al Regolamento. Si tratta, infatti, di un'interrogazione che ha superato il vaglio di ammissibilità e di un intervento parlamentare in replica che, dai resoconti della seduta, non risulta censurato da chi in quel momento presiedeva l'Assemblea.

La tematica politica, una di cui notoriamente si occupa l'onorevole Argentin, in quanto Responsabile disabilità del PD, è rappresentata, appunto, dalla tutela della disabilità, che in questo caso viene affrontata sotto il profilo della denuncia politica, con particolare riferimento ad una ONLUS che — secondo la prospettazione dell'interrogante — sarebbe stata gestita, in modo poco trasparente e secondo criteri di dubbia onestà, da persone disabili in pregiudizio di altre persone colpite da disabilità.

I fatti descritti nell'interrogazione si sono verificati « a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione tuttora in carica ». Negli atti processuali a disposizione della Giunta sono presenti riscontri che confermano come in tutto il periodo di riferimento fosse il querelante, Marcello Tomassetti, a presiedere la sezione laziale della suddetta ONLUS (dopo essere succeduto, nel 2001, alla stessa Ileana Argentin). Inoltre, l'interrogazione è esplicitamente riferita alla onlus UILDM.

Circa un anno e mezzo dopo lo svolgimento dell'interrogazione parlamentare, il 7 maggio 2012, sul *Corriere della Sera* era pubblicato un articolo che riferiva di una vicenda giudiziaria riguardante pro-

prio Marcello Tomassetti, nella qualità di Presidente della sezione Lazio della onlus UILDM.

L'articolo in questione riporta la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del querelante. Queste le parti salienti del testo dell'articolo: « *Oltre due milioni di euro messi a disposizione per la cura dei malati anche dalla Regione spariti dai bilanci della onlus UILDM, L'Unione italiana alla lotta contro la distrofia muscolare. A dilapidare la montagna di denaro pubblico sarebbe stato il presidente della sezione laziale dell'organizzazione, Marcello Tomassetti, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero (...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 milioni e 200 mila euro della Regione per ripianare i debiti della "Autonomi Srl", una società privata impegnata a fianco della onlus nella cura della terribile malattia degenerativa. (...)* ».

L'articolo di stampa sembra riguardare le stesse vicende e i medesimi soggetti indicati nell'atto di sindacato ispettivo precedentemente illustrato.

Pertanto, la pubblicazione di questo articolo ha fornito all'onorevole Argentin lo spunto per pubblicare a sua volta e lo stesso giorno, su *Youtube* e sul proprio profilo *Facebook*, un video nel quale, in sostanza, evidenzia ed enfatizza la connessione tra quanto esposto nel predetto articolo e la sua precedente attività di denuncia politica svolta nelle sedi parlamentari, con riferimento agli stessi fatti.

Nella videoregistrazione l'interessata afferma, tra l'altro: « *Oggi sul Corriere della Sera a pag. 4 della Cronaca di Roma è uscito un articolaccio in cui viene, praticamente, denunciato il presidente della UILDM di Roma... (...) ...Io sono anni che continuavo a dire questa cosa... (...) ...ci ho fatto anche un'interrogazione parlamentare* ».

L'interessata riprende esattamente gli stessi temi ed anche le stesse argomentazioni dei predetti atti parlamentari tipici. Nel citare l'articolo di stampa, che espli-

cita come l'inchiesta giudiziaria fosse rivolta nei confronti di Marcello Tomassetti, stigmatizza con una serie di giudizi critici quello che risultava essere stato l'operato di quest'ultimo.

I toni sono severi e, talvolta, anche aspri, per quanto giustificabili nell'ambito dello specifico contesto, e quindi non sembrano trascendere nell'insulto o nell'attacco personale. Piuttosto, si percepiscono la « delusione » e lo « sdegno » di fronte a ciò che la Argentin paventava da tempo e che, in quel momento, con la pubblicazione dell'articolo, appariva confermato e verosimile e, cioè, che Tomassetti, anch'egli persona disabile, avesse agito contro gli interessi dei disabili.

Ileana Argentin, in ogni caso, ha chiarito di esprimere opinioni personali (« *Io rimango della mia idea: c'è qualcosa che non funziona nella UILDM di Roma....* ») e, quanto ai possibili sviluppi del procedimento penale, si è espressa con una certa cautela (« *Il Presidente, come si è visto, è stato rinviato a giudizio, questo non vuol dire niente in Italia, perché come sappiamo molti giudizi possono cambiare* »).

Alla pubblicazione su *Youtube* e *Facebook* della videoregistrazione da parte dell'interessata è seguita la querela di Marcello Tomassetti, con conseguente avvio di un procedimento penale.

Ciò premesso, ricorda come sia dal capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2014, che si possono evincere, nell'ambito della più ampia videoregistrazione, le espressioni che avrebbero leso l'onore e il decoro di Marcello Tomassetti, Presidente dell'Unione italiana Lotta alla Distrofia muscolare – sezione laziale.

Ricorda, altresì, come oggetto delle valutazioni della Giunta siano esclusivamente le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione, sia pure calate nel più ampio contenuto nel quale sono state pronunciate.

Inoltre, questo organo parlamentare non deve e non può esaminare tali dichiarazioni sotto il profilo della fondatezza o meno delle tesi accusatorie e, quindi, della sussistenza o meno del delitto di diffama-

zione, come ipotizzato dall'autorità giudiziaria: questo è, appunto, il merito giudiziario, che non compete alla Giunta.

La Giunta ha, invece, un compito più specifico: deve verificare se sussista o meno un *nesso funzionale* tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'esercizio della funzione parlamentare.

Quanto ai criteri applicabili, ricorda anche come, secondo la costante giurisprudenza della Giunta e della Corte costituzionale, il fondamentale presupposto per l'individuazione del nesso funzionale sia costituito dalla « sostanziale corrispondenza » tra il contenuto di uno o più atti tipici parlamentari (quali, ad esempio, un'interrogazione o un semplice intervento in Aula) e le dichiarazioni rese *extra moenia* dal deputato. Dunque, volendo semplificare, è necessario che il deputato « ribadisca » *extra moenia*, almeno nella sostanza, quanto già affermato e dichiarato *intra moenia*, all'interno delle sedi parlamentari.

Inoltre, appare evidente come la Giunta debba valutare le dichiarazioni dell'interessata tenendo conto esclusivamente dei fatti e delle circostanze in essere al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, e delle valutazioni che l'interessata poteva ragionevolmente compiere in quel momento, non rilevando gli eventi successivi. Occorre, dunque, avere esclusivo riguardo alla situazione soggettiva di conoscenza e rappresentazione al momento del fatto.

Schematizzando il contenuto del capo d'imputazione, le dichiarazioni oggetto di valutazione da parte della Giunta sono le seguenti.

Secondo la prospettazione dell'accusa, Ileana Argentin avrebbe recato offesa a Marcello Tomassetti: a) riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio per malversazione (mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, come correttamente riferito dalla stampa); b) definendolo « losco » e affermando: « questo Presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia »; c) affermando al-

tresi: « (...) per quanto persona disabile ha utilizzato i soldi che la regione eroga per altri servizi (...) è veramente orribile immaginare che chi siede su una carrozzina vada a fregare i suoi simili ».

Osserva, quindi, come nel caso di specie esistano due atti parlamentari tipici relativi ai temi ed ai fatti in questione. Inoltre, come già ampiamente illustrato, il presupposto della « sostanziale corrispondenza » appare particolarmente evidente: l'esame comparativo tra il contenuto degli atti parlamentari tipici (interrogazione e intervento in replica), il contenuto del capo di imputazione, il contenuto della videoregistrazione e quello dell'articolo di stampa, dimostra come tutti questi atti e documenti si riferiscano agli stessi fatti, alle stesse circostanze ed ai medesimi soggetti.

Ciò che Ileana Argentin ha affermato nella videoregistrazione presenta una forte corrispondenza con il contenuto dei suoi atti parlamentari tipici: corrispondenza che non è solo di sostanza, ma spesso riguarda anche la forma, le espressioni utilizzate, le argomentazioni e le valutazioni sviluppate nella sua interrogazione e nella successiva replica alla risposta del rappresentante del Governo.

La « sorpresa » di avere ottenuto una conferma di quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo giustifica taluni momenti di concitazione e qualche enfaticizzazione.

A suo giudizio, queste considerazioni sarebbero di per sé sufficienti e idonee a ritenere sussistente il nesso funzionale ed a formulare una proposta nel senso della insindacabilità, a deliberare nel senso della insindacabilità.

In ogni caso, per mera completezza, ribadisce come le dichiarazioni rese negli atti parlamentari tipici non siano state ritenute né sconvenienti né « eccessive » rispetto a quanto ammesso dall'ordinamento interno della Camera.

L'aggettivo « losco », che è sinonimo di « ambiguo », « non trasparente » o « di dubbia onestà », non appare avere un contenuto intenzionalmente offensivo, poiché, nello specifico contesto, sintetizza quello che è il « fulcro » stesso della denuncia

politica, volta ad evidenziare, appunto, una situazione che all'interessata appariva « non chiara » e, potremmo dire « torbida », nella gestione di fondi pubblici destinati ai disabili. Situazione che Ileana Argentin ha ritenuto confermata dalla pubblicazione di un articolo su un prestigioso quotidiano nazionale. Dunque, l'uso dell'aggettivo in questione non sembra incidere sulla configurazione del nesso funzionale. Anch'esso, d'altra parte, potrebbe trovare copertura nel menzionato intervento in replica dell'interessata, laddove si afferma: « *Dobbiamo imparare a dire dei "no" anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene.* »

Come si evince dal capo d'imputazione, inoltre, la notizia della « richiesta di rinvio a giudizio » è stata correttamente riportata nell'articolo di stampa, ma non dall'interessata, che ha invece fatto riferimento ad un avvenuto « rinvio a giudizio ».

A tale proposito, occorre precisare come dall'analisi del video si rilevi che l'interessata ha utilizzato indifferentemente i termini « denuncia » e « rinvio a giudizio » (in un primo momento l'interessata afferma, infatti, che il presidente dell'associazione è stato « denunciato »). Entrambi i termini sono utilizzati per riferirsi alla pendenza di un procedimento penale. Appare quindi evidente come la notizia che, a sua volta, l'interessata intendeva divulgare fosse, in sostanza, la pendenza di un'inchiesta giudiziaria relativa a fatti da lei precedentemente denunciati nel corso della sua attività parlamentare. L'interessata, in ogni caso, ha citato esplicitamente la fonte, cioè l'articolo di stampa, nel quale il fatto è riportato nella nozione tecnicamente corretta. Si può quindi ritenere che il riferimento al rinvio a giudizio, anziché alla richiesta di rinvio a giudizio, costituisca un mero *lapsus* che non incide sulla sussistenza della « corrispondenza sostanziale » e, quindi, del nesso funzionale.

Tutto ciò premesso, ritiene che la Giunta debba proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese *extra moenia* dall'onorevole Ileana Argentin, con conseguente applica-

zione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Danilo LEVA, *presidente*, ringrazia la relatrice e chiede se vi siano interventi per dichiarazioni di voto.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta della relatrice, ritenendo che le dichiarazioni dell'onorevole Argentin siano sindacabili.

Ricorda come il suo gruppo abbia sempre valutato la delicatezza della questione e rispettato l'andamento dei lavori della Giunta, caratterizzato da una prolungata attesa che il tentativo di conciliare le parti andasse a buon fine. Sottolinea come anche il gruppo M5S ritiene che la conciliazione sarebbe stata la soluzione auspicabile. Tuttavia, esperito ogni tentativo ed esaurita ogni possibilità, non era possibile attendere oltre, per una questione di dignità e rispetto nei confronti della Giunta.

Dopo avere argomentato in ordine alla differenza tra accertamento giudiziario, volto all'accertamento del delitto di diffamazione, e valutazione della Giunta, volta alla verifica della sussistenza di un nesso funzionale, rileva come la presenza di un atto tipico non possa fornire copertura anche in caso di insulti ed affermazioni oggettivamente diffamatorie. A suo giudizio, nel caso di specie, la collega Argentin ha esorbitato rispetto al contenuto degli atti tipici, giacché nelle sue dichiarazioni si ravvisa un *quid pluris* caratterizzato da veemenza e gravità.

Sottolinea quanto sia rigida la normativa interna della Camera in tema di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo e quanto siano severi i relativi controlli, proprio per prevenire possibili diffamazioni e contenere l'asprezza dei toni. Precisa, quindi, come questo giustifichi la copertura della insindacabilità solo con riferimento al contenuto dell'atto tipico e non anche a ciò che esuli da tale contenuto.

Ritiene che l'attività di denuncia svolta dall'onorevole Argentin tramite il citato atto di sindacato ispettivo sia del tutto meritevole ed auspica che il giudizio pe-

nale si concluda con l'assoluzione dell'interessata, sussistendone — a suo giudizio — i presupposti. Tuttavia, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Giunta, non ritiene che possa dirsi sussistente il nesso funzionale.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) dichiara di non condividere l'intervento del collega Ferraresi, poiché, a suo giudizio, non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni dell'onorevole Argentin siano insindacabili. Ritiene che l'interessata non avrebbe neanche dovuto tentare la conciliazione, poiché questo avrebbe rischiato di frustrare la sua attività di sindacato ispettivo, compiuta con cognizione di causa e diretta conoscenza dei fatti e dello specifico ambiente. Sottolinea l'importanza di valutare sempre le dichiarazioni ipoteticamente offensive nel contesto nel quale sono rese.

Preannuncia, infine, il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Daniele FARINA (SI-SEL) nel replicare al collega Ferraresi, rileva come non si possa far finta che non esistano l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la legge n. 140 del 2003 ed una nutrita giurisprudenza costituzionale in materia, solo perché si vorrebbe eliminare a monte la garanzia che tali strumenti apprestano. Finché la regola esiste, bisogna applicarla e, nella specifica fattispecie, a suo avviso, ci si trova di fronte ad un « caso di scuola » di sostanziale corrispondenza tra contenuto di atti parlamentari tipici e dichiarazioni rese *extra moenia*, nel quale è possibile ravvisare un nesso funzionale molto preciso e ben due atti tipici, entrambi anteriori alla videoregistrazione oggetto del giudizio penale. Nessuno, tanto meno la Corte costituzionale, richiede che vi sia una corrispondenza letterale di contenuto.

D'altra parte, ritiene molto improbabile che l'uso dell'aggettivo « losco » possa costituire il fondamento di una condanna penale per diffamazione e potrebbe indicare parole ben più gravi che, comunque, secondo la giurisprudenza in materia, non integrano gli estremi della diffamazione.

Dopo avere precisato come la soluzione preferibile sarebbe stata la conciliazione stragiudiziale delle parti, preannuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice, ritenendo insindacabili le dichiarazioni dell'interessata.

Gea SCHIRÒ (PD) a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta della relatrice. Nel ritenere le dichiarazioni della collega Argentin coperte dalla prerogativa in questione, osserva come alcune argomentazioni emerse dal dibattito, invece di entrare nel merito dello specifico accertamento di competenza della Giunta, siano riconducibili ad un atteggiamento pregiudizialmente contrario alla prerogativa in sé.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiarisce di non avere atteggiamenti pregiudiziali e di non avere mai affermato di volere eliminare l'articolo 68 della Costituzione. Precisa, inoltre, come spetti solo all'autorità giudiziaria stabilire se l'aggettivo « losco » costituisca o meno diffamazione.

Danilo LEVA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso dell'insindacabilità e, quindi, dell'applicabilità alle dichiarazioni dell'onorevole Argentin dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta della relatrice, con dodici voti favorevoli e tre voti contrari.

Alla relatrice, onorevole Anna Rossmanno, si intende altresì conferito il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

**Mercoledì 22 febbraio 2017**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* di mercoledì 1° febbraio 2017:

a) a pagina 9, seconda colonna, *terzultima riga*, la parola: « diffamatorie. » è

sostituita dalle seguenti: « diffamatorie, del tutto estranee all'atto stesso. »;

b) a pagina 10, prima colonna, quattordicesima riga, le parole da: « Ritiene » a « ed auspica », sono sostituite dalle seguenti: « Ritiene che l'attività di denuncia in generale, ed in particolare quella svolta dall'onorevole Argentin tramite il citato atto di sindacato ispettivo, se fondata, sia

del tutto meritevole e che sia molto probabile »;

c) a pagina 10, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: « volere eliminare l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « non avere mai affermato o espresso che il proprio voto per la sindacabilità sia motivato dalla contrarietà ai principi espressi dall'articolo ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*170043018470\*